



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

**AI SIGNORI CLIENTI**

**LORO SEDI**

Circolare Studio N. 10 / 2012 del 20/12/2012

### Oggetto: la compravendita di prodotti agricoli e alimentari

L'art. 62, DL n. 1/2012, c.d. "Decreto Liberalizzazioni", ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l'utilizzo di **termini di pagamento eccessivamente lunghi** e l'applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali **ingiustificatamente** gravose.

La norma prevede in particolare:

- l'obbligo a **pena di nullità della forma scritta per i contratti** di cessione dei prodotti agricoli / alimentari;
- l'introduzione di **termini di pagamento legali**.

Il Decreto Ministeriale attuativo della disciplina in esame, previsto dal comma 11-bis del citato art. 62, non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, mentre risulta essere stato sottoscritto dai Ministri competenti e pubblicato nel sito del ministero.

Il Decreto prevede che la disciplina in esame è applicabile alle *cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana*; tuttavia tale limitazione non appare nell'art. 62. Si ritiene quindi che la forma scritta del contratto debba essere rispettata anche nelle cessioni con consegna fuori dal territorio nazionale.

Sono **escluse** dalla disciplina in esame:

- le cessioni effettuate nei confronti di **consumatori finali**;
- i conferimenti:
  - di prodotti agricoli / alimentari effettuati **alle cooperative**, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001, da parte dei soci delle cooperative stesse;
  - di prodotti agricoli / alimentari effettuati **alle organizzazioni di produttori**, ex D.Lgs. n. 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;
  - di prodotti ittici effettuati **tra imprenditori ittici**, ex art. 4, D.Lgs. n. 4/2012.



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

**Non rientrano** altresì nel campo di applicazione dei commi 1 (forma scritta) e 3 (termini di pagamento) del citato art. 62 ~~%~~ *cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito*+

**Infine**, come previsto dall'art. 36, co. 6-bis, DL 179/2012, **i contratti conclusi fra imprenditori agricoli** non costituiscono cessioni ai sensi dell'art. 62 DL 1/2012. Gli imprenditori agricoli sono, ai sensi dell'art. 2135 c.c., quelli che indipendentemente dalla natura giuridica (spa, srl, snc, cooperative, consorzi, etc..) svolgono le attività di coltivazione dei terreni, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse.

### DEFINIZIONE DI PRODOTTO

Prodotto Alimentare: per la definizione di P.A. il Decreto rimanda all'art. 2 del regolamento CE n. 178/2002 il quale prevede che ~~%~~ *per prodotto alimentare si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani*+

Prodotto Agricolo: per la definizione di P.A. il Decreto rimanda all'allegato I di cui all'art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il quale stabilisce che per prodotti agricoli si intendono ~~%~~ *prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti*+

Si citano per brevità i più comuni: animali vivi, carni e frattaglie commestibili, pesci, latte e derivati, uova di volatili, miele naturale, piante vive e prodotti della floricoltura, legumi, ortaggi, piante, frutta commestibile, cereali, mosti di uva, vini di uve fresche, alimenti preparati per gli animali, residui e cascami delle industrie alimentari etc..

### LA FORMA DEL CONTRATTO

I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono, **a pena di nullità**:

- essere stipulati in **forma scritta**. In merito il Decreto specifica che per ~~%~~ *forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti*+
- riportare i seguenti **elementi essenziali**: durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento.

La mancanza della forma scritta e degli elementi essenziali rende nullo il contratto di compravendita. Ciò espone le parti:

- al rischio di applicazione della sanzione di cui al co. 5 dell'art. 62 anche in caso di esecuzione del contratto;

Dott. Turrina Walter      *Commercialista – Revisore Contabile*  
Rag. Poltronieri Davide      *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica      *Consulente del Lavoro*

• a particolari difficoltà giudiziali nel caso in cui si chieda l'adempimento alla parte che non ha dato esecuzione all'accordo (ad esempio la merce è consegnata ma il cliente non provvede al pagamento del prezzo).

In ordine agli **elementi essenziali il Decreto dispone che** possono essere contenuti:

• sia nei contratti quadro+conclusi anche a livello di centrale di acquisti ovvero negli accordi interprofessionali+conclusi tra gli organismi di cui all'art. 12 D.lgs 173/1998, sia nei seguenti documenti **purché riportanti gli estremi ed il riferimento** ai corrispondenti

contratti / accordi quadro:

- singoli contratti di cessione dei prodotti;
- documenti di trasporto / consegna **ovvero** la fattura;
- ordini di acquisto;

È ammessa in sostanza la formazione progressiva degli elementi essenziali purché ci sia un collegamento tra il documento iniziale (contratto) e quello finale (ad esempio fattura).

negli scambi di comunicazione e di ordini, **antecedenti** alla consegna dei prodotti (quindi prima della consegna il contratto deve essere perfezionato);

• nei documenti di trasporto o di consegna nonché nelle fatture purché riportanti anche la seguente annotazione: *Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27+* Sussiste il dubbio, in questo caso, se sia ammissibile la formazione progressiva degli elementi essenziale nei due documenti DDT e Fattura.

I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsività delle prestazioni.

Normalmente il contratto deve essere sottoscritto dalle parti (cedente e acquirente). Tuttavia il Decreto attuativo prevede che *la superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto+*

## CONDOTTE SLEALI

Il comma 2 del citato art. 62 individua le seguenti 5 condotte sleali (vietate):

1. imposizione (diretta o indiretta) di **condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose**, nonché **condizioni extracontrattuali e retroattive**;

2. applicazione di **condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti**;

3. **subordinazione** della conclusione, dell'esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

4. conseguimento di **indebite prestazioni unilaterali**, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

5. adozione di **ogni ulteriore** condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

In merito il citato Decreto attuativo rammentando che il comma 2 in esame ha, di fatto, la funzione

di evitare ~~qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose~~ individua le stesse facendo, in particolare, riferimento a quelle condizioni che:

- prevedono **servizi e/o prestazioni** accessorie ~~senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto~~;
- **escludono l'applicazione di interessi di mora o il risarcimento** delle spese di recupero crediti;
- **determinano prezzi í sotto costoí** alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli;
- impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, ~~un~~ **termine minimo prima di poter emettere la fattura**;

Sul punto la lett. c) del citato comma 2 precisa che è fatto salvo: ~~il~~ **caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese**;

### TERMINE LEGALE DI PAGAMENTO

Il comma 3 del citato art. 62 dispone che il **termine di pagamento** del corrispettivo va effettuato:

- per le **merci deteriorabili**, entro **30 giorni**;
- per **tutte le altre merci**, entro **60 giorni**.

In entrambi i casi:

- il termine di **pagamento** decorre dall'~~ultimo~~ **ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura**+. Così ad esempio, se la fattura è ricevuta il 5.11.2012 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 29.12.2012 (ovvero entro il 28.1.2013 nel caso di prodotti non deteriorabili); va precisato che il termine decorre ~~dall'ultimo~~ **dall'ultimo giorno del mese** (quindi sempre dal 30, per i mesi aventi trenta giorni, ovvero dal 31, per i mesi aventi trentuno giorni) sicché va posta attenzione nel conteggio dei giorni.
- **gli interessi decorrono** dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo.

Il saggio degli interessi è calcolato utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs 231/2002, maggiorato di **ulteriori 2 punti percentuali** ed è **inderogabile**. Si ricorda che gli interessi di mora, ai sensi dell'art. 15, comma 1, DPR 633/72 sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA e, ai sensi dell'art. 109, comma 7, DPR 917/86 concorrono alla formazione del reddito quando sono incassati.

È comunque vietato ~~l'ottenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazioni~~+

In merito alle modalità di fatturazione ed ai termini di pagamento va tenuto conto che:



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

- la **fatturazione** va effettuata considerando le **differenti tipologie di termini di pagamento** previste per le cessioni dei prodotti e pertanto: **%cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti**; si ritiene che possa essere emessa una **unica fattura** se il termine di pagamento è 30 giorni per tutte le merci;
- in caso di ritardato pagamento **al fine dell'individuazione del calcolo degli interessi dovuti** assume particolare rilevanza la **data di ricevimento della fattura**. In merito il Decreto attuativo prevede che:

- tale data è **validamente certificata** soltanto se il **ricevimento della fattura** è avvenuto in una delle seguenti modalità:
  - consegna **manu**;
  - raccomandata A.R.,
  - sistema EDI (o altro mezzo equivalente);
- se vi è **incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura** va fatto riferimento alla **data di consegna dei prodotti**.

### CESSIONE DI PRODOTTI ALCOLICI

Il Decreto fa salvi gli effetti dell'art. 22 Legge 28/1999 in materia di cessione di prodotti alcolici (birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino/birra, prodotti alcolici intermedi e **alcole etilico**). Ciò significa che per le cessioni di tali prodotti a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo (es. bar, pizzerie, ristoranti, negozi di vendita al minuto etc.) i corrispettivi devono essere pagati entro 60 giorni dal **momento della consegna**; un termine quindi più breve rispetto a quanto previsto dall'articolo 62.

### PRODOTTI DETERIORABILI

Ai sensi del comma 4 del citato art. 62 sono prodotti **alimentari deteriorabili** quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a)** prodotti agricoli, ittici e alimentari **preconfezionati** che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni (spetta al produttore indicare tale termine);
- b)** prodotti agricoli, ittici e alimentari **sfusi**, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
- c)** prodotti **a base di carne** che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
  - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
  - aW superiore a 0,91;
  - pH uguale o superiore a 4,5;



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

I prodotti a base di carne sono sempre considerati deteriorabili a prescindere dalla durata della eventuale confezione e anche se congelati.

Non è chiaro il significato del termine %BASE+; probabilmente ci si deve riferire alla presenza di carne in un prodotto superiore al 50% (sul punto si attendono chiarimenti ministeriali).

**d)** tutti i tipi di **latte** (sciolto, confezionato, in polvere, condensato etc..).

### LE SANZIONI

I commi da 5 a 7 dell'art. 62 prevedono, in particolare, quanto segue:

- in caso di **violazione dell'obbligo della forma scritta** del contratto, o degli altri obblighi di cui al citato comma 1, è applicabile ai contraenti la sanzione da " 516 a " 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione;
- in caso di **condotta sleale** è applicabile la sanzione da " 516 a " 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti;
- in caso di **ritardo dei pagamenti** è applicabile la sanzione da " 500 a " 500.000 a carico del debitore e determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo.

### ENTRATA IN VIGORE

L'obbligo della forma contrattuale scritta si applica:

- ai contratti stipulati **dal 24.10.2012**. I contratti **in essere al 24.10.2012** vanno **adeguati** ai nuovi requisiti **entro il 31.12.2012**;
- i contratti stipulati in presenza di **norme comunitarie** da cui discendono termini per la tipula dei contratti stessi, precedenti al 24.10.2012, vanno **adeguati** per la **campagna agricola successiva**.

Divieto di **condotte sleali** e termini di pagamento: a decorrere **dal 24.10.2012**, con riferimento anche ai **contratti in essere a tale data** a prescindere dagli eventuali adeguamenti.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE